

DIGNITÀ *VERSUS* VITA?*
Antonio Ruggeri*

SOMMARIO:	<p>I. NOTAZIONI PRELIMINARI DI METODO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALL'AMBITO ED ALLA PROSPETTIVA DI STUDIO, MUOVENDO DALL'ASSUNTO CHE VEDE NELLA COSTITUZIONE UN SISTEMA DI VALORI POSITIVIZZATI, IN SENO AL QUALE L'AUTODETERMINAZIONE DEL SOGGETTO PER CIÒ CHE RIGUARDA TANTO LA DIGNITÀ QUANTO LA VITA È OBBLIGATA A CONFRONTARSI E, SE DEL CASO, A BILANCIARSI CON ALTRI VALORI, PRIMO SU TUTTI QUELLO DELLA SOLIDARIETÀ (IN ISPECIE, IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA QUEST'ULTIMA E L'AUTONOMIA: DALL'IDEA ARTIFICIOSA DELLA LORO POSSIBILE CONTRAPPOSIZIONE ALL'IDEA, COSTITUZIONALMENTE FONDATA, DEL LORO NECESSARIO, MUTUO SOSTEGNO, FINO ALLA SOSTANZIALE IMMEDIASIMAZIONE).</p> <p>II. QUALE IL PUNTO DI VISTA E IL SIGNIFICATO, <i>SOGETTIVO</i> OVVERO <i>OGGETTIVO</i>, DELLA DIGNITÀ? PRIME NOTAZIONI A RIGUARDO DEL RAPPORTO COMPLESSO INTERCORRENTE TRA DIGNITÀ E VITA, CIASCUNA IDONEA A PORSI A FONDAMENTO E A DIVENIRE PARTE INTEGRANTE DELL'ALTRA, SECONDO QUANTO È PERALTRO PROPRIO DEI PRINCIPI DI BASE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE, L'UNO RISPETTO ALL'ALTRO INAUTONOMO E TUTTI PIUTTOSTO BISOGNOSI DI IMPLICARSI E SORREGGERSI A VICENDA E, PROPRIO PER CIÒ, IDONEI A FARE "SISTEMA".</p> <p>III. IL MODO PECULIARE CON CUI DIGNITÀ E VITA SI PONGONO QUALI VALORI FONDAMENTALI: IN PARTICOLARE, I CASI IN CUI È DATO DI ASSISTERE AL DOLOROSO SACRIFICIO DI UNA VITA PER UN'ALTRA VITA, DIVERSAMENTE DALLA DIGNITÀ CHE È SEMPRE IRRINUNCIABILE E CHE PIUTTOSTO PUÒ E DEVE ESSERE TESTIMONIATA IN OGNI VICENDA UMANA, NEI MODI PECULIARI DA CIASCUNA DI ESSE RICHIESTI (L'ESEMPIO DELLA DONNA CHE SI PROSTITUISCE E CHE, A SECONDA DEI CASI, ORA SVENDE SE STESSA ED ORA INVECE MANTIENE INTEGRA LA PROPRIA DIGNITÀ).</p> <p>IV. QUALITÀ DELLA VITA <i>VERSUS</i> DIGNITÀ? – CRITICA DELLA TESI CHE VORREBBE ESCLUSIVAMENTE DETERMINATA DA CIASCUN SOGGETTO COS'È LA PROPRIA DIGNITÀ, LA QUALE DI CONTRO SI AFFIDA A DEFINIZIONI RISULTANTI DA <i>CONSUETUDINI CULTURALI DIFFUSE DI RICONOSCIMENTO</i>, CHE HANNO NELL'<i>ETICA PUBBLICA REPUBBLICANA</i> IL LORO COSTANTE, INDEFETTIBILE PUNTO DI RIFERIMENTO, FERMA NONDIMENO RESTANDO L'ESISTENZA IN SENO ALLA DIGNITÀ DI UN SUO "NUCLEO DURO" A PRETESA UNIVERSALE.</p> <p>V. DIGNITÀ E VITA, OVVEROSIA LA NEGAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN DIRITTO COSTITUZIONALE DI DARSÌ E DI DARE LA MORTE E L'AFFERMAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN DOVERE DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MORTE, QUALE ESPRESSIONE NOBILE DI UNA SOLIDARIETÀ CHE SI FA FRATELLANZA.</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ordinario di Diritto costituzionale - Università degli Studi di Messina.

Testo rielaborato di una relazione svolta al Convegno su *Del diritto alla vita*, organizzato da G. Moschella e svoltosi a Messina il 24 e 25 marzo 2011, alla cui data lo scritto è aggiornato. Sono in essa riprese, con ulteriori precisazioni e svolgimenti, alcune tesi sviluppate nei miei *Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni)*, e *Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale*, entrambi in www.forumcostituzionale.it (il primo scritto può ora vedersi anche in AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici*, a cura di M. Gensabella Furnari e A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2010, 307 ss.). Ho già discusso alcune delle idee qui rappresentate in occasione di un incontro svoltosi l'11 febbraio 2011 presso la Scuola di dottorato in *Giustizia costituzionale e diritti fondamentali* dell'Università di Pisa. Sono molto grato agli amici e colleghi Roberto Romboli ed Eugenio Ripepe, nonché ai dottorandi che numerosi sono intervenuti, per le cri-

I. NOTAZIONI PRELIMINARI DI METODO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALL'AMBITO ED ALLA PROSPETTIVA DI STUDIO, MUOVENDO DALL'ASSUNTO CHE VEDE NELLA COSTITUZIONE UN SISTEMA DI VALORI POSITIVIZZATI, IN SENO AL QUALE L'AUTODETERMINAZIONE DEL SOGGETTO PER CIÒ CHE RIGUARDA TANTO LA DIGNITÀ QUANTO LA VITA È OBBLIGATA A CONFRONTARSI E, SE DEL CASO, A BILANCIARSI CON ALTRI VALORI, PRIMO SU TUTTI QUELLO DELLA SOLIDARIETÀ (IN ISPECIE, IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA QUEST'ULTIMA E L'AUTONOMIA: DALL'IDEA ARTIFICIOSA DELLA LORO POSSIBILE CONTRAPPOSIZIONE ALL'IDEA, COSTITUZIONALMENTE FONDATA, DEL LORO NECESSARIO, MUTUO SOSTEGNO, FINO ALLA SOSTANZIALE IMMEDIASIMAZIONE)

Alcune avvertenze preliminari di metodo.

La prima è che la succinta analisi che ora si avvia è svolta dallo specifico angolo visuale e per le peculiari esigenze ricostruttive del diritto costituzionale. Le questioni evocate dal titolo ad essa data coprono infatti – come si sa – un ambito di ricerca vastissimo, nel quale si incrociano riflessioni giuridiche con riflessioni di altra natura¹, le prime peraltro, a loro volta, di varia estrazione e connotazione, investendo gli interessi di ricerca di filosofi del diritto e cultori di numerose discipline positive e sollecitandone un confronto che, per quanto ormai non infrequente, fatica tuttavia ad affermarsi in modo stabile ed a pervenire ad esiti complessivamente apprezzabili. E il vero è che la interdisciplinarietà degli studi è più predicata che praticata e ne è, ad ogni buon conto, resa particolarmente disagiata ed impegnativa la realizzazione a motivo della sempre più marcata tendenza alla specializzazione degli studi.

La seconda è che il terreno sul quale l'analisi stessa si porta avanti è quello arato dalla dogmatica, avuto cioè riguardo al dettato di un ordinamento dato (qui, del nostro), senza dunque alcuna pretesa di una indebita generalizzazione oltre l'*hortus conclusus* nel quale si impiantano e svolgono le esperienze dell'ordinamento stesso. Ciò nondimeno, alcune notazioni, a partire da quelle iniziali ed altre ancora fatte qua e là, possono valere altresì per ordinamenti diversi dal nostro (e, segnatamente, per quelli che attingono a radici culturali e storico-normative comuni o, quanto meno, assai contigue a quelle da noi sviluppatesi, le une e le altre – come si sa – di tradizione liberaldemocratica).

Va infine avvertito che uno studio di stretto diritto costituzionale che punti a misurarsi col testo ed a non allontanarsi da esso², così come a tener conto del contesto

tiche incisive avanzate nei riguardi della ricostruzione da me proposta, che mi hanno obbligato ad ulteriormente riflettere e dato modo di precisare meglio alcuni passaggi argomentativi in quella sede appena accennati.

- 1 Ne dà, ad es., testimonianza l'animato dibattito sulle questioni relative al fine vita che è da anni in corso tra medici, filosofi e giuristi e del quale può ora vedersi traccia nel volume su *Rinuncia alle cure e testamento biologico*, cit.
- 2 Frequenti e quanto mai opportuni i richiami alla fedeltà al testo nella più sensibile dottrina (per tutti, M. LUCIANI, *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in *Dir. soc.*, 2009, 1 ss.), che nondimeno – giova rammentare – non per ciò hanno da tradursi nella fedeltà all'originaria intenzione degli autori del testo stesso, sempre

nel quale il testo stesso s'inscrive, va incontro a non lievi difficoltà a motivo degli esigui riferimenti espliciti fatti nella Carta costituzionale alla dignità e della totale assenza di ogni richiamo alla vita³. E, invero, una delle critiche più ricorrenti (e, a dirla tutta, scontate) mosse ai sostenitori dell'una o dell'altra tesi è che queste ultime sono costruite su dati pressoché inconsistenti e che pertanto risentono, in modo ancora più vistoso del solito, del preorientamento ideologico di chi le avanza.

Ora, non v'è dubbio che proprio con riguardo ai temi eticamente sensibili (e, più ancora, per quelli che riguardano le ragioni stesse della esistenza umana) sia naturalmente portato ad emergere in modo prepotente l'orientamento (o il preorientamento) culturale del singolo studioso. Ciò nonostante (e pur nelle rilevate carenze del dettato costituzionale, peraltro giustificate nel fatto che talune idee erano dal Costituente considerate presupposte e sottostanti l'intera trama costitutiva dell'articolato della Carta), ugualmente l'indagine dispone di un terreno sufficientemente solido sul quale svolgersi, le indicazioni risultanti dai principi fondamentali apparendo, a mia opinione, complessivamente adeguate a sorreggere una certa ricostruzione complessiva del quadro, i cui lineamenti si tenterà qui, in estrema sintesi, di rappresentare. Ciò che può aversi laddove si torni a riguardare al "sistema" degli enunciati costituzionali e ci si interroghi su quale orientamento possa da esso aversi in merito alla ricostruzione della relazione tra dignità e vita, per il modo (anzi, i modi) con cui – come si vedrà – i termini della relazione stessa si scompongono e ricompongono a seconda dei casi.

Non si trascuri poi il fatto che, pur essendo labili i riferimenti testuali nella Carta costituzionale, non fanno invece difetto quelli contenuti in altre Carte (e, segnatamente, in quella di Nizza-Strasburgo, che proprio alla dignità dedica – come si sa – il suo primo titolo, oltre che nella CEDU e in altre Carte ancora); e si tratta allora di stabilire quale rilievo può (e deve) essere dato a tali indicazioni.

La questione ha un rilievo che va oltre lo specifico tema ora oggetto di esame. Senza che se ne possa dunque dire *ex professo*, va nondimeno preso atto del fatto che le Carte in parola vanno assumendo una considerazione crescente sia nella teoria che (e soprattutto) nella pratica laddove, per effetto di una sensibilità sempre più avvertita

che si sappia come... fedelmente ricostruirla (sul controverso rilievo che vi si può assegnare, indicazioni in AA.VV., *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Giappichelli, Torino 2008 e, ora, A. CARIOLA, *La "tradizione" costituzionale: contro l'original intent nell'interpretazione della Costituzione*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, II, Giuffrè, Milano 2010, 521 ss.). Non sembra, ad ogni buon conto, inopportuno avvertire che i richiami in parola non possono non valere per l'intero dettato della Carta, a partire proprio dai suoi principi fondamentali. La qual cosa richiede, a mia opinione, una conversione netta di prospettiva metodica rispetto a quella usualmente adottata, prima ancora che una decisa correzione delle ricostruzioni teoriche correnti, nel segno di quei valori che nei principi stessi hanno la loro prima e più genuina rappresentazione (ma v. quanto se ne dice subito appresso nel testo).

- 3 Il rilievo è diffuso in letteratura: per tutti, P. GROSSI, *La dignità nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per G. Grottanelli de' Santi*, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, II, Giuffrè, Milano 2007, 1357 ss. e A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Aracne, Roma 2007, quanto alla dignità; I. NICOTRA, "Vita" e sistema dei valori nella Costituzione, Giuffrè, Milano 1997 e ID., *Vita*, in AA.VV., *Diritto costituzionale*, a cura di S. Mangiameli, Il Sole 24 ore, Milano 2008, 475 ss., quanto alla vita.

e diffusa (per quanto ad oggi non del tutto matura) negli operatori, vi si fa largo richiamo nella soluzione delle controversie riguardanti i diritti fondamentali⁴. Si discute, per vero, su quale sia il rango spettante alle Carte in parola, riservandosi da parte di una nutrita schiera di studiosi che si dispone lungo la scia di talune indicazioni della giurisprudenza costituzionale un diverso trattamento, rispettivamente, alle norme dell'Unione europea (e, perciò, alla Carta di Nizza-Strasburgo, provvista dopo Lisbona del medesimo rango di cui è dotato il trattato richiamante) ed alle norme pattizie della Comunità internazionale (e, tra di esse, dunque alla CEDU). Una soluzione, questa, che tuttavia – come si è tentato di argomentare altrove⁵ – non persuade per più d'una ragione, specie ove si consideri, per un verso, che non poche sono le sostanziali corrispondenze riscontrabili tra le norme delle Carte ora richiamate (nel qual caso, il rilievo da esse posseduto nella pratica giuridica non può essere, a me pare, diverso) e soprattutto, per un altro verso, che i diritti riconosciuti dalle Carte in parola, al pari di quelli menzionati in Costituzione, possono *tutti, e in non dissimile misura*, vantare “copertura” negli artt. 2 e 3, nel loro fare “sistema” con gli artt. 10 (in caso di disposizioni a mera finalità di “razionalizzazione” di norme internazionali generalmente riconosciute) e 11 (ad accedere alla tesi, tuttavia non condivisa dalla Consulta, secondo cui almeno alcune di tali Carte, e tra queste la CEDU, fanno capo ad organizzazioni internazionali costituite allo scopo di servire la pace e la giustizia tra le Nazioni).

La stessa giurisprudenza costituzionale, ad ogni buon conto, in una sua nota pronunzia, la 388 del 1999, ha riconosciuto l'attitudine delle Carte internazionali sui diritti a concorrere alla incessante alimentazione semantica degli enunciati costituzionali (e viceversa); ed è chiaro che di siffatta attitudine le maggiori testimonianze si hanno proprio laddove più vistose sono le carenze della nostra legge fondamentale. Il che vale, dunque, come riconoscere l'idoneità delle Carte stesse ad immettersi nella trama strutturale della Costituzione, rigenerandola per un verso e, per un altro verso, integrandola e variamente arricchendone le capacità di prestazione al servizio dei diritti.

Insomma, i dati costituzionali (in larga accezione, comprensiva di quelli *materialmente* costituzionali, siccome risultanti da documenti normativi privi della forma propria della Costituzione e delle leggi costituzionali ma non pure, appunto, della loro sostanza) non fanno complessivamente difetto; e si tratta allora di portarli alle loro massime espressioni ed applicazioni, nei limiti consentiti da un contesto che non sembra invero ancora in tutto disposto ad accoglierli e valorizzarli come si conviene.

Un'ultima precisazione di ordine metodico.

Muovo qui dall'assunto che la Costituzione sia, *in nuce*, un *sistema di valori positivizzati*, oltre che di regole del gioco politico strumentali al loro invero nell'esperienza⁶. L'affermazione della Costituzione come “sistema” non equivale a

4 Per tutti, così, con specifico riguardo alla CEDU, per l'uso che i giudici ne fanno o ne dovrebbero fare, R. CONTI, *La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice*, Aracne, Roma 2011.

5 Da ultimo, nel mio *Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

6 Sui vari modi d'intendere la Costituzione il dibattito si è ultimamente riaperto, specie dietro sollecitazione di *Quad. cost.*: v., dunque, in questa *Rivista*, R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, 1/2007, 11 ss.,

pretendere che essa possa sempre, in ogni sua norma, farsi fino in fondo, in modo pieno, valere. Secondo modello, il “sistema” si realizza infatti ugualmente, in modo ottimale, ogni qual volta la Costituzione riesca ad esprimersi *al meglio di sé* in ragione del singolo caso, riguardato nel contesto (normativo e non) nel quale s’inscrive. Ciò che – com’è assai noto – si ha a mezzo della tecnica del bilanciamento⁷, la quale poi molte volte (per non dire quasi sempre) non si traduce nel conseguimento di una soluzione autenticamente mediana e conciliante tra i valori in gioco, piuttosto richiedendo il momentaneo sacrificio *per quel caso* di uno dei valori a beneficio degli altri. L’importante è, nondimeno, che si consegua e fissi ogni volta *il più in alto possibile* il punto di sintesi tra i valori costituzionali evocati in campo.

Nella più recente giurisprudenza, questo concetto è messo a fuoco con molta chiarezza, pur se nel quadro di una ricostruzione dei rapporti interordinamentali (e, segnatamente, con la CEDU) nella quale sento di non potermi appieno riconoscere⁸.

Si pensi, ad es., a quanto sta scritto in Corte cost. n. 317 del 2009, con riguardo all’eventuale carattere recessivo che può in un caso esser assegnato alla CEDU rispetto a legge nazionale laddove giudicata maggiormente idonea a servire i diritti costituzionali, visti nel loro fare “sistema”⁹. Una soluzione che, per quest’aspetto, metodicamente sposo in pieno; solo che, proprio muovendo dalle premesse fissate dalla Corte in questa sua importante pronuncia e portandole fino ai loro ultimi e conseguenti svolgimenti, se ne ha che la stessa Costituzione potrebbe – a me pare¹⁰ – trovarsi a dover

nonché il mio *Teorie e “usi” della Costituzione*, 3/2007, 519 ss.; G. BOGNETTI, *Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin*, e O. CHESSA, *Cos’è la Costituzione? La vita del testo*, entrambi nel fasc. 1/2008, rispettivamente, 5 ss. e 41 ss.; A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, 2/2010, 311 ss. Infine: F. GALLO, *Che cos’è la Costituzione? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Nella dottrina anteriore, per una sintesi efficace, A. SPADARO, *Costituzione (dottrine generali)*, in *Diz. dir. pubbl.*, II (2006), 1630 ss., e R. BIFULCO, *Costituzione*, in AA.VV., *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di U. Pomarici, Torino 2007, 117 ss.

- 7 Per tutti, A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Ann., II, t. 2 (2008), 185 ss.; G. PINO, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna 2010, spec. 173 ss. e 201 ss., ma *passim*, e, ora, L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in *Giur. cost.*, 3/2010, 2771 ss., spec. 2805 ss.
- 8 Fa il punto sullo stato della giurisprudenza relativa ai rapporti con la CEDU (con talune precisazioni anche sul fronte dei rapporti con l’Unione) Corte cost. n. 80 del 2011, dove peraltro sembra ulteriormente rimarcata la mai sopita vocazione della giurisprudenza stessa ad inquadrare i rapporti medesimi all’insegna del principio di separazione, piuttosto (o più) che di quello d’integrazione, secondo una prospettiva formale-astratta. Nondimeno, non superate sembrano essere le oscillazioni tra la prospettiva in parola e quella assiologico-sostanziale, sulla quale si pone maggiormente l’accento nei rilievi che subito seguono nel testo.
- 9 Sulle non poche, ardue questioni cui dà luogo il riconoscimento del documento normativo idoneo ad apprestare la più “intensa” tutela ai diritti, v., di recente, AA.VV., *Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di M. Pedrazza Gorlero, ESI, Napoli 2010 e A. RANDAZZO, *Alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra le Corti*, in www.giur-cost.org e in corso di stampa negli Atti relativi al Convegno del Gruppo di Pisa su *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Pisa 4-5 giugno 2010.
- 10 Oltre allo scritto già richiamato in nt. 5, v., di recente, i miei *Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive; Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra*

recedere davanti ad altro documento normativo che si dimostri ancora più idoneo ad appagare le pretese del caso. Un passo indietro, quello fatto dalla nostra legge fondamentale, che nondimeno può essere giustificato unicamente in quanto strumentale all'affermazione – la massima possibile in ragione del caso – della... *Costituzione stessa*, nella sintesi assiologica cui danno vita i principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3, nel loro fare "sistema" coi principi restanti (e, segnatamente, con quel valore della pace e della giustizia tra le Nazioni che sta a fondamento dell'apertura dell'ordine costituzionale e del diritto interno in genere al diritto internazionale e ad ordinamenti sopranazionali, quale quello dell'Unione europea).

A questo punto, è da chiedersi quali indicazioni possano trarsi da questi rilievi di ordine generale in merito al carattere della Costituzione come sistema di valori ed al modo del suo porsi davanti ad altri documenti parimenti espressivi di valori (e, segnatamente, di diritti fondamentali).

Se, dunque, la prospettiva giusta dalla quale riguardare le vicende di vita che evocano in campo i principi fondamentali e ne reclamano la "copertura" è quella di ordine sistematico, se ne ha – a me pare – che l'autodeterminazione del soggetto, la cui natura di valore fondamentale qui non si discute, non si sottrae alla logica dei bilanciamenti, partecipa cioè a pari titolo con altri valori fondamentali ad operazioni di ponderazione assiologica, alle volte affermandosi ed altre però recedendo.

L'idea di fondo che costituisce il filo rosso della riflessione che ora si avvia è che l'autodeterminazione del soggetto, tanto per ciò che attiene al modo d'intendere e praticare la propria dignità quanto per ciò che riguarda le decisioni relative alla propria vita, non sia *né tutto né niente*. Il valore col quale essa può, prima e più che con ogni altro, non di rado incrociarsi è quello della solidarietà¹¹.

Ora, molti propendono a vederli come due valori in lotta permanente, senza esclusione di colpi. Io invece li vedo come due valori chiamati ad accompagnarsi ed a sorreggersi a vicenda e, perciò, ad accompagnare ed a sorreggere i soggetti più deboli, che taluni casi drammatici della vita rendono particolarmente fragili ed esposti, bisognosi di cure e di cura¹²; ed anzi, come tenterò di mostrare, come due valori portati naturalmente e necessariamente ad integrarsi, fino ad immedesimarsi e a rendersi a conti fatti indistinguibili: da autonomia *versus* solidarietà ad autonomia e solidarietà e, infine, ad autonomia è solidarietà, dunque.

internazionalizzazione (ed "europeizzazione") della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario, entrambi in www.associazionedeicostituzionalisti.it, e *Sistema integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni, nella prospettiva di un'Europa unita*, in AA.VV., *Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona*, cit., 25 ss.

11 ... in merito al quale, nella ormai nutrita lett., AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Giappichelli, Torino 2007 (ed *ivi*, part., F. GIUFFRÈ, *I doveri di solidarietà sociale*, 3 ss., e L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, 517 ss.), nonché, più di recente, E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, a cura dell'AIC, Jovene, Napoli 2010, 229 ss., spec. 245 ss., e A. POGGI, *Corte e doveri*, relaz. al Convegno del Gruppo di Pisa su *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, cit. Altri riferimenti anche più avanti.

12 In argomento, per tutti, M. GENSABELLA FURNARI, *Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008.

II. QUALE IL PUNTO DI VISTA E IL SIGNIFICATO, SOGGETTIVO OVVERO OGGETTIVO, DELLA DIGNITÀ? PRIME NOTAZIONI A RIGUARDO DEL RAPPORTO COMPLESSO INTERCORRENTE TRA DIGNITÀ E VITA, CIASCUNA IDONEA A PORSI A FONDAMENTO E A DIVENIRE PARTE INTEGRANTE DELL'ALTRA, SECONDO QUANTO È PERALTRO PROPRIO DEI PRINCIPI DI BASE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE, L'UNO RISPETTO ALL'ALTRO INAUTONOMO E TUTTI PIUTTOSTO BISOGNOSI DI IMPLICARSI E SORREGGERSI A VICENDA E, PROPRIO PER CIÒ, IDONEI A FARE "SISTEMA"

Ci si deve a questo punto interrogare su quale sia la prospettiva giusta dalla quale riguardare sia la dignità che la vita onde coglierne la essenza e valutarne i rapporti, nei loro varî svolgimenti in relazione ai casi: la prospettiva sia per chi ne fa oggetto di studio, ponendosi in qualche modo dall'esterno rispetto ad esse e – fin dove possibile – in una posizione serena e distaccata, e sia anche per chi, pensoso, s'interroga su quale programma d'azione dare a se stesso, quale il senso della propria dignità e della propria vita, specie davanti a talune prove della vita stessa che generano non poca inquietudine e sofferenza.

Appuntiamo in primo luogo (e specificamente) lo sguardo sulla dignità¹³.

Si battono il campo due indirizzi metodico-teorici apparentemente irriducibili, alternativi: di stampo uno soggettivistico ed uno oggettivistico. Il primo, portato alle sue ultime e conseguenti applicazioni, fa dell'autodeterminazione una sorta di *totem* da adorare, sempre e comunque¹⁴: *la sola definizione di dignità possibile è quella che ciascuno di noi dà della propria*; il secondo lascia invece in ombra il punto di vista del soggetto e induce a considerare come non stringenti le pretese di affermazione della volontà del soggetto stesso, piegata davanti ad una ragion di Stato essa pure elevata, in fin dei conti, a *totem* indiscutibile.

Mi sforzerò di mostrare che la via giusta, obbligata, da battere è quella mediana, che porta all'incontro dell'uno e dell'altro indirizzo, una volta epurati delle loro estreme, esasperate manifestazioni: per un verso, ammettendosi che possa (e debba)

13 Amplessima, come si sa, la letteratura: tra gli scritti più di recente venuti alla luce, indicazioni in U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Laterza, Bari-Roma 2009; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, e F. FERNÁNDEZ SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, entrambi in www.forumcostituzionale.it; P. RIDOLA, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino 2010, 77 ss., spec. 108 ss. (con ampi richiami alla dottrina tedesca); M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Passigli, Firenze 2010; G. RESTA, *La dignità*, in *Trattato di bio-diritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, Giuffrè, Milano 2010, 259 ss.; T. PASQUINO, *Dignità della persona e diritti del malato*, in *Trattato di biodiritto*, cit., *I diritti in medicina*, a cura di L. Lenti - E. Palermo Fabris - P. Zatti, Giuffrè, Milano 2010, 543 ss.; A. OEHLING DE LOS REYES, *La dignidad de la persona*, Dykinson, Madrid 2010 e M. BOROWSKY, *Würde des Menschen*, in AA.VV., *Charta der Grundrechte der Europäischen Union*, a cura di J. Meyer, Nomos, Baden-Baden 2011, 85 ss. Infine, volendo, anche il mio *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché in corso di stampa negli *Scritti in onore di V. Onida*.

darsi una definizione oggettiva della dignità, al pari di qualunque altro valore costituzionale, e, per un altro verso, ricercando i modi per salvaguardare – *fin dove possibile* – l'autodeterminazione del soggetto, pur nella consapevolezza che talune sue pretese non possano essere appagate, quanto meno con riguardo a certe loro espressioni e per talune circostanze.

Nel tentativo di argomentare questa opzione, che – come si vede – è di metodo prima ancora che di teoria (o, diciamo pure, di metodo e di teoria assieme), muovo dall'assunto secondo cui il rapporto tra dignità e vita presenta una strutturale complessità, quale può essere colta ed apprezzata in modo adeguato unicamente se si conviene che, se è pur vero che la vita è il presupposto di ogni cosa e, in questo senso, fonda la dignità, non è meno vero che è poi la dignità a dare un senso alla vita e, dunque, a fondarla.

Sono entrambi – è fuor di dubbio – valori fondamentali; proprio perché tali, caratterizzati dal tratto identificante della *originarietà*, rinvenendo unicamente in se stessi la giustificazione della loro esistenza: il diritto può, infatti, solo *riconoscerli*, assicurandone il transito dal pregiudiziale al giuridicamente rilevante. E, invero, non si può intendere in tutta la sua densità concettuale e formidabile forza normativa il precetto che vuole *riconosciuti* (e, proprio per ciò, garantiti) i diritti inviolabili dell'uomo, se non si conviene in premessa a riguardo del carattere fondante l'intero ordinamento giuridico (Costituzione inclusa!) che è proprio dei diritti stessi, che stanno sì *dentro* la Costituzione ma proprio in quanto stanno *prima* e *fuori* di essa.

I valori – come si sa – possono acquistare giuridico rilievo unicamente a mezzo delle forme di cui si rivestono una volta fatto ingresso nel mondo del diritto; e – come pure è noto – le prime di tali forme sono date dai principi fondamentali, che fanno da specchio ai valori, li servono, li rendono tangibili, effettivi¹⁵.

Ora, connotato tipico dei principi in parola è quello di avere una propria individualità e però, allo stesso tempo, di essere, a conti fatti, inautonomi l'uno dall'altro; e ciò, proprio in quanto ciascuno di essi concorre a fare l'identità degli altri e tutti assieme il "sistema" al quale appartengono. Hanno, insomma, ciascuno un significato suo proprio, che viene dall'essenza di valore di cui sono portatori, dal *Begriffskern* assiologico insopprimibile racchiuso in ciascun principio, ma hanno anche un disperato bisogno di appoggiarsi gli uni agli altri, acquistando senso, un senso costante-

14 Rilievi fortemente critici avverso siffatto modo d'intendere la dignità, viziato da soggettivismo esasperato, possono di recente vedersi anche in L. EUSEBI, *Dinnanzi all'"altro" che ci è problema: l'"incostituzionalità" di ogni configurazione dell'"altro" come nemico*, in *Arch. giur.*, 4/2009, 433 ss., spec. 448 ss.

15 Sulla distinzione tra *valori* e *principi*, fatta oggetto di notazioni di vario segno, v., tra i molti altri, A. LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi*, Jovene, Napoli 2007, spec. 136 ss. e 357 ss., ma *passim*; A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, cit., 198 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Il Mulino, Bologna 2008, spec. 205 ss.; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2009, spec. 35 ss., ma *passim*; G. SCACCIA, *Valori e diritto giurisprudenziale*, in www.associazione-deicostituzionalisti.it; G. PINO, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna 2010.

mente rinnovato, nel prendere e darsi luce a vicenda. Sta proprio in ciò – come si è venuti dicendo – l’idea della Costituzione come “sistema”, un sistema che o riesce a farsi tutto quanto valere nell’esperienza oppure semplicemente non è.

Un esempio, che ho già fatto altre volte e di cui ora pure mi avvalgo, può giovare alla comprensione del concetto.

Si prenda in considerazione il bene dell’unità-indivisibilità della Repubblica, un bene che può dirsi appieno salvaguardato, alle condizioni di contesto in cui riesca a trovare appagamento¹⁶, alla sola condizione che il patrimonio dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili (e, in questo senso, essi pure fondamentali) dei componenti la comunità statale non si presenti differenziato nei singoli territori in cui essi si stanziavano ed operano: come dire, dunque, che l’art. 5 prende luce e forma dagli artt. 2 e 3, i quali poi, a loro volta, si implicano a vicenda, ponendosi quali le prime e più salde basi portanti dell’intero ordinamento¹⁷. Allo stesso tempo, l’unità ha oggi un senso profondamente diverso dal passato anche per effetto dell’ormai avanzato processo d’integrazione sovranazionale e del carattere sempre più fitto degli impegni provenienti dalla Comunità internazionale. L’identità europea – per ciò che qui più preme rimarcare – attinge alle identità nazionali, tutte idonee a comporre e rigenerare senza sosta quelle “tradizioni costituzionali comuni” alle quali l’Europa unita in costruzione s’ispira e conforma; è, però, anche vero che l’identità stessa per la sua parte si offre allo scopo di rendere ancora più solide e rinnovate le identità degli Stati-membri dell’Unione¹⁸. Sotto il profilo da ultimo riguardato, l’art. 5 si carica di nuovi (e costantemente rinnovati) sensi alla luce dell’art. 11, nel quale ormai pacificamente si rinviene il fondamento della *primauté* del diritto sovranazionale; e però possiamo anche dire che è lo stesso art. 11 a fare rimando ai principi restanti (e, segnatamente, appunto a quelli di cui agli artt. 2, 3 e 5), una volta che si ammetta – come devesi – che *tutti* i principi fondamentali, nessuno escluso, sono idonei a concorrere alla formazione delle basi su cui poggia l’Unione.

16 ... la cui illustrazione può di recente vedersi in E. GRIGLIO, *Principio unitario e neo-policeismo. Le esperienze italiana e spagnola a confronto*, Padova 2008.

17 Su ciò la densa riflessione teorica, di recente, di G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi*, cit.

18 Emblematica espressione di questo gioco di mutuo “dare-avere” è l’indicazione contenuta nell’art. 4 del trattato di Lisbona, nella sua versione consolidata, che innalza a principio costitutivo delle fondamenta dell’Unione il riconoscimento da parte di quest’ultima dei principi di struttura di ciascun ordinamento nazionale. Forse, se in certi ambienti (politici e non) si fosse tenuta, e si tenesse, in maggior conto l’indicazione in parola in tutta la sua densità concettuale e potenzialmente formidabile forza normativa, avrebbe potuto (e potrebbe) essere almeno in parte criticamente rivista la diffidenza ad oggi non poco diffusa nei riguardi del processo d’integrazione sovranazionale, laddove sollecitato ad ulteriori, significativi avanzamenti sulla base dei principi enunciati a Lisbona (mi riferisco ora specificamente al *Lissabon Urteil* del tribunale costituzionale tedesco, pur coi temperamenti venuti dal successivo *Mangold Urteil*, a riguardo del quale, di recente e per tutti, A. PIN, *L’integrazione europea, tra sovranità statale e progetto kantiano. Un equilibrio difficile*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39/2010, 489 ss.; R. CAPONI, *Il Mangold Urteil: l’europeismo della Corte tedesca ed i suoi limiti*, e P. FARAGUNA, *Il Mangold Urteil: controllo ultra vires ma da maneggiare “europarechtsfreundlich”*, entrambi in *Quad. cost.*, 4/2010, 860 ss. e 863 ss.).

III. IL MODO PECULIARE CON CUI DIGNITÀ E VITA SI PONGONO QUALI VALORI FONDAMENTALI: IN PARTICOLARE, I CASI IN CUI È DATO DI ASSISTERE AL DOLOROSO SACRIFICIO DI UNA VITA PER UN’ALTRA VITA, DIVERSAMENTE DALLA DIGNITÀ CHE È SEMPRE IRRINUNCIABILE E CHE PIUTTOSTO PUÒ E DEVE ESSERE TESTIMONIATA IN OGNI VICENDA UMANA, NEI MODI PECULIARI DA CIASCUNA DI ESSE RICHIESTI (L’ESEMPIO DELLA DONNA CHE SI PROSTITUISCE E CHE, A SECONDA DEI CASI, ORA SVENDE SE STESSA ED ORA INVECE MANTIENE INTEGRA LA PROPRIA DIGNITÀ)

Tutto ciò posto, e fermo l’attributo della “fondamentalità” proprio di tutti i principi di cui ora si discorre, resta il fatto che la dignità per un verso, la vita per un altro, presentano l’attributo stesso in una peculiare, irripetibile forma. Tutti i principi fondamentali soggiacciono infatti – come si sa – ad operazioni di bilanciamento; ed anzi proprio al momento in cui a ciò si dispongono rivelano la loro vera natura, la capacità di farsi – fin dove possibile, in ragione dei casi e del contesto – valere. Anche la vita può trovarsi, dolorosamente e drammaticamente, partecipe di siffatte operazioni, per quanto essa – come si sa – sia, a un tempo, un diritto fondamentale e il presupposto (e, per ciò pure, il fondamento) di ogni altro diritto. È sicuro che la vita possa trovarsi a dover recedere davanti ad un’altra vita o ad altre vite (una eventualità, questa, che l’ordinamento contempla e disciplina); assai più disagiata è invece argomentare che possa esser chiamata a soccombere davanti ad altri diritti o beni costituzionalmente meritevoli di tutela.

Si pensi, ad es., alla legittima difesa, che porta a giustificare il sacrificio della vita dell’aggressore quando è in gioco la vita dell’aggredito o al dovere di difendere la patria, laddove l’ordinamento può spingersi fino al punto di chiedere non già la rinuncia alla vita ma l’esposizione al rischio di perderla (con la certezza tuttavia che molte vite umane andranno perdute); e si pensi ancora ai casi di interventi chirurgici nei quali ugualmente si corrono rischi per la vita anche di soggetti diversi dal paziente (donazioni di organi *inter vivos*, ecc.). Questioni del tutto peculiari e complesse, cui non è ora possibile riservare neppure un cenno e men che mai farne oggetto di esame adeguato, si pongono in relazione all’interruzione della gravidanza, consentita – come si sa – pur laddove non sia in gioco la vita della madre (una soluzione, nondimeno, che a me pare assai problematicamente difendibile, nel quadro ricostruttivo ora sommariamente delineato, che – come si viene dicendo – acconsente al sacrificio di una vita solo in funzione della salvaguardia di un’altra vita¹⁹).

19 La contraria opinione, fatta peraltro propria – come si sa – dalla legislazione vigente, nonché dalla giurisprudenza e dalla dottrina corrente, nella parte in cui fa interamente salva l’autodeterminazione della donna pur laddove non ne sia a rischio la vita, finisce, a mia opinione, col fornire avallo ad una concezione del rapporto tra madre e figlio tale da svilire quest’ultimo a mera *res* soggetta all’esclusivo dominio del soggetto decidente, non più dunque considerato – qual è – una vita umana, ancorché ancora inautonoma e dipendente dalla madre. Solo che qui i soggetti sono appunto due...; e non si dimentichi che la pur tanto vituperata legge sulla procreazione medicalmente assistita, sulla quale – al momento in cui si scrive – grava l’incognita di un ulteriore giudizio della Consulta (specificamente per la parte in cui non acconsente alla eterologa), nondimeno qualifica, proprio nella sua norma iniziale, non contestata davanti alla Corte né da questa dunque censurata, il concepito come soggetto a

Anche in ordinamenti, quale quello della Chiesa, che considerano la vita un bene sommo, il suo sacrificio – a certe condizioni – non soltanto è consentito ma è addirittura richiesto e visto come un atto di eroismo, come nel caso della madre gestante sollecitata a portare avanti a *tutti i costi* la gravidanza (si rammenti la vicenda di Gianna Beretta Molla; ma quante altre madri ancora si sono sacrificate in modo discreto e, proprio per ciò, ancora più degno di ogni apprezzamento?). Lo stesso suicidio, laddove si dimostri essere *altruistico*, è visto come un bene (si pensi ai piloti di aereo che, pur potendosi salvare, hanno preferito schiantarsi al suolo nel tentativo disperato di portare fuori di un centro abitato il velivolo ormai sfuggito al loro controllo o a coloro, come Salvo D'Acquisto o Massimiliano Kolbe, che ai tempi del nazismo hanno dato la propria vita per salvare quella di altri innocenti).

La vita dunque non è tutto o, quanto meno, non è *sempre* tutto; la dignità invece sì, non è mai disponibile, perché ove lo fosse si avrebbe lo smarrimento della *humanitas* del soggetto, che verrebbe così degradato a uno schiavo o a una cosa.

La dignità – si è fatto efficacemente notare – non è bilanciabile proprio perché è la... *bilancia* su cui i bilanciamenti stessi si fanno²⁰. In questo suo irripetibile modo di essere, la dignità si rivela davvero essere il *Grundwert* e la *Grundnorm* assieme dell'ordinamento, la luce che si dona ad ogni altro valore fondamentale (vita inclusa!), che vi dà senso, l'orientamento nella molteplicità degli svolgimenti e delle forme espressive²¹.

È interessante notare che se, per un verso, adottare il punto di vista della dignità significa leggere in un certo modo la singola esperienza di vita, il singolo caso, per un altro verso (e circolarmente) i casi stessi consentono di riconoscere il carattere “degn” ovvero “indegn” di un comportamento umano. Non si può, insomma, come si avvertiva poc'anzi, fare a meno di distinguere anche tra situazioni apparentemente identiche per l'aspetto oggettivo, dandone quindi la peculiare e per ciascuna di esse congrua qualificazione, in applicazione del canone usuale della ragionevolezza, di una ragionevolezza che – come si viene dicendo – risulta essere assiologicamente orientata e volta all'affermazione della Costituzione come “sistema”.

Si pensi, ad es., ad una donna che si prostituisce e ci si chieda se, per ciò stesso, sveda la propria dignità. Ebbene, credo che tutti (o quasi tutti...) saremo indotti a rispondere di sì quando lo fa per libera scelta, solo per assicurarsi un certo tenore di

tutti gli effetti (sulle complesse, gravi questioni relative all'inizio della vita umana, la procreazione, l'interruzione della gravidanza, alle quali nondimeno non può qui farsi cenno, v., di recente e per tutti, AA.VV., *Trattato di biodiritto*, cit., *Il governo del corpo*, a cura di S. Canestrari-G. Ferrando-C.M. Mazzoni-S. Rodotà-P. Zatti, II, Giuffrè, Milano 2010).

20 Così, secondo la suggestiva immagine di G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Considera invece la dignità un bene in tutto e per tutto bilanciabile con altri M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, a cura di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Jovene, Napoli 2009, 1060 ss.

21 L'idea per cui la dignità costituisca un valore “supercostituzionale” è già in A. RUGGERI-A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.

vita (portare abiti firmati, gioielli di gran valore, possedere una macchina sportiva, ecc.) o, magari, per mero capriccio, ed a rispondere invece di no quando lo fa perché costretta con la violenza fisica o morale, minacciata di perdere la propria vita o di dover assistere inerme alla morte dei propri cari. “Vendere” la dignità sotto minaccia di perdere la propria o – di più – l’altrui vita non è, dunque, vendere la dignità, perché senza la vita non v’è futuro per la dignità stessa. Il fatto poi che alcuni (e, se si vuole, molti) soggetti svendono se stessi non equivale a dire che il materiale accadimento sia lecito²², così come il fatto che molte volte non si possa sanzionare siffatta dismissione della dignità nulla toglie al carattere prescrittivo del relativo divieto²³. D’altronde, come si sa, proprio le norme apicali dell’ordinamento, i principi fondamentali, sono alle volte privi di meccanismi sanzionatori a loro sostegno, senza che perciò vedano smarrita la loro qualità di norme giuridiche a tutti gli effetti, anzi proprio quella che è delle norme che danno l’architrave da cui si tiene l’intero ordinamento.

IV. QUALITÀ DELLA VITA *VERSUS* DIGNITÀ? – CRITICA DELLA TESI CHE VORREBBE ESCLUSIVAMENTE DETERMINATA DA CIASCUN SOGGETTO COS’È LA PROPRIA DIGNITÀ, LA QUALE DI CONTRO SI AFFIDA A DEFINIZIONI RISULTANTI DA CONSUETUDINI CULTURALI DIFFUSE DI RICONOSCIMENTO, CHE HANNO NELL’ETICA PUBBLICA REPUBBLICANA IL LORO COSTANTE, INDEFETTIBILE PUNTO DI RIFERIMENTO, FERMA NONDIMENO RESTANDO L’ESISTENZA IN SENO ALLA DIGNITÀ DI UN SUO “NUCLEO DURO” A PRETESA UNIVERSALE

L’apprezzamento della dignità in ragione dei casi si pone in termini fortemente problematici e, invero, inquietanti con riguardo a talune esperienze particolarmente dolorose, quali quelle di fine vita.

Credo che si debba subito sgombrare il campo da un equivoco non infrequente, nel quale incorrono quanti trattano in modo indistinto la *qualità della vita* e la *dignità*,

22 La qual cosa, nondimeno, in alcun caso o modo autorizza a trattare gli “indegni” come tali; di contro, occorre fare di tutto perché essi si riprendano la propria dignità dapprima dismessa, ed è proprio in ciò che si rende testimonianza di quella solidarietà che è, a un tempo, mezzo e fine costituzionale. Non saprei rendere meglio quest’idea di come ha mirabilmente fatto M.A. GLENDON, *Il fondamento dei diritti umani: il lavoro incompiuto*, ora in ID., *Tradizioni in subbuglio*, a cura di P.G. Carozza e M. Cartabia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, 98, rilevando che, da un punto di vista cristiano, “i diritti umani sono fondati sul dovere di ciascuno di portare a compimento la propria dignità, che a sua volta obbliga a rispettare la ‘donata’ scintilla di dignità presente negli altri, qualunque cosa costoro ne abbiano fatto”.

23 Si è, ancora di recente, rilevata (G. GEMMA, *Dignità Umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quad. cost.*, 2/2008, 379 ss.) l’impossibilità di proteggere in modo coattivo la dignità contro lo stesso soggetto, dal momento che “ciò sarebbe in contraddizione insanabile con il principio della sua autodeterminazione e la dignità, in siffatta ipotesi, si convertirebbe in un disvalore costituzionale”. Tutto da dimostrare, tuttavia, è l’ordine gerarchico intercorrente tra autodeterminazione e dignità, nel senso indicato da questa dottrina: è infatti da chiedersi se un uomo goda di autodeterminazione persino laddove assumasi di poter rinunciare alla propria... *umanità*.

assumendo che la seconda dipenda dalla prima e, a conti fatti, con essa si identifichi e in essa interamente si risolve²⁴.

Qui pure, in realtà, occorre ragionare caso per caso, nuovamente situazioni di fatto apparentemente identiche richiedendo di essere diversamente qualificate a seconda di come si combinino i valori in campo e, segnatamente, di come si pongano l'una davanti all'altra la dignità e la vita.

Ammettiamo (senza tuttavia concedere) che vivere in un certo modo (ad es., senza poter muovere un solo muscolo del proprio corpo, aver bisogno di ventilazione assistita, ecc.) sia un vivere non "dignitoso" o – come pure impropriamente sovente si dice – un... *non vivere*. Ebbene, è da chiedersi se la donna gestante, di cui si è non molto tempo addietro avuta notizia esser stata tenuta in vita allo scopo di darle modo di portare a termine la gravidanza, nella speranza di poterne salvare il figlio, avesse perso la propria dignità. Qualcuno l'ha paragonata ad una sorta di "contenitore", di "cosa" inanimata; a me pare, piuttosto, che forse in nessun'altra circostanza più di questa la madre veda messa in luce la sua umanissima, caduca natura e, per ciò stesso, esaltata al massimo grado, sublimata, la sua dignità.

Pronta è l'obiezione mossa dai sostenitori dell'autodeterminazione ad oltranza secondo cui la scelta fatta da coloro (familiari e medici) che hanno deciso di tenere in vita la donna incinta potrebbe non aver tenuto conto dell'autodeterminazione stessa, quanto meno con riguardo al caso che, pur desiderando la donna di diventare madre, non abbia manifestato alcun intendimento in relazione al caso drammatico che la nascita del figlio si accompagnasse alla propria morte. Siamo insomma certi che la donna avrebbe ugualmente accettato di diventare madre sapendo di lasciare subito orfano il figlio? Ammettiamo pure lo stato d'ignoranza, non superabile in alcun modo. Ebbene, nel dubbio, *pro* o *contra* la vita, non può aversi – a me pare – esitazione alcuna nell'optare per quest'ultima, piuttosto che per spegnerla e, con essa, spegnere quella di un innocente che sta per venire alla luce.

Se nella circostanza appena descritta la soluzione può considerarsi agevolmente acquisibile nel senso detto, si tratta quindi di stabilire se essa debba ugualmente tenersi ferma anche in circostanze diverse, in cui invece l'autodeterminazione del soggetto risulti chiara nel senso dello spegnimento della vita.

Torna qui in rilievo il carattere della Costituzione come "sistema"; ed è sempre la Costituzione ad indicare la via da percorrere, pur se in modo sofferto, in vista della meta.

Proprio perché sistema di valori che premono tutti per la propria "tirannica" affermazione²⁵, la Costituzione ospita sia il principio dell'autodeterminazione, che portato

24 Puntuali rilievi critici al riguardo in M. GENSABELLA FURNARI, *Lasciar morire? Gli interrogativi etici aperti dalla sospensione di idratazione ed alimentazione in pazienti da anni in stati vegetativi*, in *Questioni di bioetica*, 8/2009, 35 ss., spec. 39 ss.

25 ... secondo la magistrale indicazione di C. SCHMITT, *Die Tyrannei der Werte*, Kohlhammer Verlag, Stuttgart-Berlin 1967, tr. it. *La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori*, Adelphi, Milano 2008, a riguardo della quale, ora, T. GAZZOLO, «Valore» e «limite» in *Carl Schmitt. Per una lettura della «Tirannia dei valori»*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2/2010, 417 ss.

alle sue lineari e ultime espressioni vorrebbe salvaguardata *in ogni caso* la libertà di progettazione delle esperienze individuali di vita, e sia il principio della solidarietà, che vorrebbe comunque orientata questa progettazione al servizio degli altri e della società tutta intera. La convergenza della libertà individuale e della solidarietà è il fine costituzionale; l'ideale, il comportamento-“modello”, è realizzare a un tempo il *massimo della libertà* e il *massimo della solidarietà*, la quale ultima – come si diceva – si sublima col dono stesso della vita per la vita altrui; e in questo dono si rende emblematica testimonianza della dignità. L'autonomia così – come pure si faceva dietro notare – fa tutt'uno con la solidarietà. Il punto cruciale dell'intera questione qui nuovamente discussa è se possa considerarsi indice di solidarietà il chiamarsi da parte del soggetto fuori dalla vita, quando questa è ormai diventata un fardello troppo pesante per sé e per i propri cari, ovvero all'opposto il tenersi in vita, in considerazione del fatto che ogni vita, comunque vissuta, è pur sempre una risorsa per la società, una risorsa spirituale prima ancora che materiale.

Confido che le notazioni fin qui svolte possano agevolare lo scioglimento del nodo una volta che si convenga a riguardo del fatto che – come si è tentato di mostrare – ogni caso fa storia a sé e che anche casi a tutta prima identicamente connotati ad un più approfondito esame si rivelano meritevoli di trattamenti comunque differenziati.

Giusta questa preliminare avvertenza, se ne hanno alcune conseguenze dalla stessa – a me pare – linearmente discendenti.

La prima è che una disciplina normativa delle esperienze cruciali di vita (sia d'inizio che di fine vita²⁶) non può irrigidirsi in formule eccessivamente costrittive, a torto ritenute buone per ogni caso, e che piuttosto deve di necessità dotarsi di un apparato di enunciati connotato da strutturale duttilità, esprimendosi *per principia* e rimandando quindi ad apprezzamenti bisognosi di esser fatti secondo i casi (casi nondimeno oggettivamente connotati, nel senso della loro attitudine a farsi rivedere immutati lungo il corso del tempo e, in questo senso, ad universalizzarsi)²⁷. Inevitabile dunque la “delega” a bilanciamenti in concreto, affidati agli operatori (e, segnatamente, a giudici e tecnici).

La seconda riguarda ciò che sta dietro e sostiene le qualificazioni sopra date per ciò che attiene al carattere dignitoso ovvero non dignitoso di certi comportamenti o di certe esperienze di vita.

26 Dal punto di vista molto generale ora adottato, le notazioni che si vanno facendo valgono altresì con riguardo alle vicende di “inizio vita”, quali quelle riguardanti la procreazione medicalmente assistita, ferma nondimeno la loro complessivamente peculiare connotazione rispetto a quelle di fine vita. In generale, in merito alla disciplina positiva del biodiritto, v., di recente, L. BUFFONI, *Le fonti nazionali del biodiritto: alcuni appunti per una teoria della “sovranità” dell'individuo nella produzione giuridica*, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2010, nonché i contributi che sono in *Trattato di biodiritto*, cit., *Ambito e fonti del biodiritto*, cit.

27 Altra questione ancora è poi quella relativa alle forme di cui la disciplina in parola dovrebbe rivestirsi, se quelle proprie delle leggi comuni ovvero le altre delle leggi costituzionali. Su di essa, tuttavia, non si reputa qui opportuno indugiare, vuoi al fine di non ripetere cose già altrove dette e vuoi (e soprattutto) per il fatto che la questione stessa non sembra di attualità, stante la marcata tendenza della normazione del tempo presente a venire alla luce facendo comunque a meno delle procedure stabilite nell'art. 138.

Torna adesso l'alternativa tra il punto di vista soggettivo e quello oggettivo. È il singolo che può decidere ciò che è per lui dignitoso o c'è un parametro o una dimensione di ordine oggettivo della dignità? Qui è il cuore della questione che stiamo oggi tornando a discutere.

Ora, a me pare indiscutibile che l'ordinamento giuridico non possa trasmettersi nel tempo, quale ordine di valori positivizzati, laddove la percezione e la salvaguardia dei valori stessi dovesse trovarsi abbandonata ad un soggettivismo esasperato e, a conti fatti, inconcludente e distruttivo.

Malgrado gli scarni riferimenti testuali alla dignità presenti in Costituzione, si dà ugualmente un'indicazione utile per una retta ambientazione della ricerca del suo significato, un'indicazione – diciamo così – di metodo. Quando all'art. 3 si discorre della "*pari dignità sociale*" dei cittadini²⁸ o all'art. 36 si discorre dell'esistenza "*libera e dignitosa*" del lavoratore e dei suoi familiari o, ancora, all'art. 41 si fissa il limite della "*dignità umana*" (oltre che della sicurezza e della libertà) all'iniziativa economica privata, ebbene in tutti tali casi non si fa – a me pare – rimando ad un'idea di dignità di cui il singolo si fa originale interprete e portatore e perciò varia, nella sua "misura", da uomo a uomo. La parità rimessa ad apprezzamenti individuali equivarrebbe alla sua stessa negazione, alla frantumazione e dispersione della dignità stessa, non più in grado di porsi a parametro della validità di atti legislativi (e giuridici in genere) e di comportamenti umani e, perciò, di essere salvaguardata da chi ha il potere e il dovere di farlo. È dunque di tutta evidenza che deve in partenza ammettersi che se ne possa dare una *definizione oggettiva*, valevole per quanti versano in certe condizioni di vita²⁹; ed è verso di essa che sono appunto sollecitati a volgere lo sguardo gli operatori preposti alla sua garanzia. Una definizione che fa perciò rimando ad un'accezione di dignità comunemente accettata, siccome radicata nell'esperienza, nel tessuto sociale, prima ancora che in quello normativo, e informata a *ragionevolezza* (una ragionevolezza a un tempo orientata verso il fatto e illuminata dai valori).

Ci si avvede così che la dignità possiede un suo modo di essere, che ne dà la cifra identificante più immediatamente e genuinamente espressiva, che si preserva integro e si rende visibile nel passaggio da un caso all'altro, pur nella estrema varietà dei casi stessi in cui si fa questione della sua salvaguardia; una identità, insomma, che richiede di essere con ogni mezzo difesa davanti alle non poche, gravi minacce che da molte parti la insidiano. Al fine della percezione e della opportuna messa a fuoco di questa identità soccorrono talune *consuetudini sociali diffuse di riconoscimento*, alle quali è quindi sollecitato a fare riferimento l'operatore chiamato a stabilire se la dignità stessa sia o no ferita nelle singole esperienze di vita (quali quelle evocate dall'art. 36 o altre ancora). L'operatore stesso, d'altronde, nel momento in cui ispira la propria azione

28 Proprio però perché di dignità si tratta, non si vede come ne possano restare discriminati i non cittadini, secondo quanto è, ancora da ultimo, opportunamente sottolineato in Corte cost. n. 61 del 2011.

29 Lo stesso è da dire, ad es., del buon costume, quale limite di certe espressioni di pensiero e comportamenti umani, o per qualsivoglia altro valore positivizzato che cesserebbe appunto di esser tale laddove esclusivamente rimesso, in ordine alla sua definizione, all'insindacabile apprezzamento di ciascun soggetto.

alle consuetudini in parola concorre alla loro incessante rigenerazione e all'ulteriore loro radicamento: vi dà voce nelle pratiche di diritto e, allo stesso tempo, le rafforza e trasmette.

Si tratta, d'altronde, dello stesso processo ricostruttivo di senso che sta a base del riconoscimento della validità della Costituzione, la quale poi interamente si risolve nella sua effettività: effettività non tanto delle sue singole norme, alcune delle quali hanno sofferto e seguitano a soffrire torsioni anche gravi e vistose della loro struttura e sostanza, nonché deviazioni marcate dal solco dalle stesse tracciato, quanto appunto dell'insieme dalle stesse composto, del "sistema" dei valori che fanno l'essenza dell'*etica pubblica repubblicana*³⁰. Senza il consenso diffuso e l'adesione profondamente avvertita in seno al corpo sociale alla Costituzione e ai suoi valori l'etica in parola non sopravvive, con essa dunque spezzandosi il filo del fisiologico, ininterrotto svolgimento dell'ordinamento nel tempo. E questo vale, naturalmente, anche e soprattutto per il cuore pulsante dell'etica stessa, la dignità, la quale dunque non è al di fuori dello spazio e del tempo ma è essa pure soggetta a un riconoscimento diffuso, secondo la cultura dominante nel luogo in cui lo stesso prende corpo³¹. Una cultura, nondimeno, che ha radici profonde e che non può essere asfitticamente vista come legata a congiunturali esperienze ed esigenze, peraltro non di rado confusamente espresse e dall'assai incerto e fragile fondamento. Solo la cultura che mette radici avvolgendosi attorno ai principi fondanti l'ordinamento e da questi stabilmente tenendosi dimostra una vitalità in grado di farsi valere nel tempo, resistendo anche a mutamenti profondi, di carattere istituzionale, ed alimentando e rigenerando quelle consuetudini di riconoscimento di cui un momento fa si diceva.

Pure ciò posto e senza dunque nulla togliere al carattere culturale (e, per ciò stesso, storicamente determinato) della dignità, nella struttura di quest'ultima (che – come si è veduto – è il "nucleo duro" dell'etica repubblicana) si dà un ulteriore "nucleo duro" (se vogliamo, dunque, un "*nucleo del... nucleo*") che è dato da certi suoi tratti assolutamente irriducibili, invariati da luogo a luogo e nel tempo e, perciò, autenticamente universali: quelli che si riportano all'uomo in quanto uomo, che danno senso al suo essere un soggetto, una persona³². Sta proprio in ciò il fondamento primo e più solido

30 Maggiori ragguagli sul modo con cui l'etica stessa è, a mia opinione, complessivamente da intendere possono aversi dal mio *Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno)*, in AA.VV., *I doveri costituzionali*, cit., 551 ss. Di una "meta-etica" costituzionale ha, poi, ancora non molto tempo addietro, discorso A. SPADARO, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. Sulle radici "religiose" dello Stato "laico"*, Giappichelli, Torino 2008, spec. 160 ss., del quale v. già il suo *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano 1994, 423 ss. V., infine, utilmente, A. RAUTI, *Certus an, incertus quando: la morte e il diritto del paziente all'"ultima parola" fra diritto, etica e tecnica*, in AA.VV., *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita*, a cura di P. Falzea, Jovene, Napoli 2009, 225 ss.

31 Questo spiega perché in certi contesti sociali non si consideri degradante per la dignità, ad es., la poligamia, mentre in altri essa risulti inconcepibile; e così via per altre esperienze di vita.

32 Secondo M. ZANICHELLI, *Il significato dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. Cartabia, Il Mulino, Bologna 2007, 529, la dignità, a conti fatti, si identifica in "ciò che a nessun uomo deve essere negato, e ciò

della necessaria eguaglianza di tutti gli uomini, *proprio perché tali*, vale a dire portatori di una natura non confrontabile a quella di alcun altro essere vivente.

Il terreno sul quale si apprezza e coglie nella sua essenza la dignità, tanto nel suo “nucleo duro” quanto nelle sue parti costitutive circostanti nelle quali si riflette la cultura di un popolo nel suo storico affermarsi, è quello dell’etica delle scelte individuali di vita e dei comportamenti ad esse conseguenti, un’etica che poi si rispecchia e rende tangibile in primo luogo negli enunciati della Carta costituzionale, laddove si propone un “modello” di uomo laborioso, conscio dei propri diritti fondamentali, ai quali non può e non deve rinunciare, ma parimenti conscio dei propri doveri di solidarietà, partecipe della vita collettiva nei vari campi in cui si esercita (politico, religioso, sociale in genere), che cammina a testa alta perché sa di fare, nei limiti delle sue forze, quanto gli viene chiesto dalla legge fondamentale al servizio della società in cui vive ed opera.

*L’uomo “degno” è insomma l’uomo secondo l’etica costituzionale*³³. La dignità – come si è venuti dicendo – sta dunque *prima* ma anche *dentro* la Costituzione, è fondamento dell’etica repubblicana ma ne è anche la sua prima, più saliente, indeclinabile espressione.

Tutto ciò – come dovrebbe essere ormai chiaro – nulla ha a che vedere con la qualità della vita che, per quanto “scadente” si consideri essere in talune tragiche congiunture, non scalfisce in alcun modo la dignità (che ne è, anzi, esaltata) nel momento in cui si abbandona all’etica e si fa da questa illuminare, portare per mano.

V. DIGNITÀ E VITA, OVVEROSIA LA NEGAZIONE DELL’ESISTENZA DI UN DIRITTO COSTITUZIONALE DI DARSÌ E DI DARE LA MORTE E L’AFFERMAZIONE DELL’ESISTENZA DI UN DOVERE DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MORTE, QUALE ESPRESSIONE NOBILE DI UNA SOLIDARIETÀ CHE SI FA FRATELLANZA

Si possiedono ormai tutti gli elementi necessari per rivedere sotto la giusta luce i rapporti tra dignità e vita, con specifico riguardo alle personali esperienze che mettono a più dura prova la capacità di ciascun essere umano di mantenersi fedele all’etica repubblicana, ricongiungendo ed armonicamente coniugando autodeterminazione e solidarietà e perciò facendo in tal modo valere – fin dove possibile – la Costituzione come “sistema”.

Il *punctum crucis* si situa laddove si tratta di stabilire fino a che punto sono davvero libere le decisioni assunte da ciascun soggetto in relazione alla propria vita.

che a nessun uomo può essere inflitto”, dal momento che l’individuo privato della propria dignità viene a soffrire – com’è stato, ancora da ultimo, opportunamente rammentato (G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, cit.) – una “negazione della sua stessa umanità”.

33 Ed è perciò che dignità e fedeltà alla Repubblica sono, a conti fatti, una sola cosa, l’una e l’altra esprimendosi nelle esperienze di vita vissuta quali testimonianze di convinta e praticata adesione ai valori costitutivi dell’etica costituzionale (sul valore di fedeltà, per tutti, A. MORELLI, *Il dovere di fedeltà alla Repubblica*, in AA.VV., *I doveri costituzionali*, cit., 140 ss. ed E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, cit., spec. 250 ss.).

Vanno fatte due preliminari osservazioni.

La prima riguarda l'innaturale separazione comunemente operata tra diritti fondamentali da un lato e doveri inderogabili dall'altro. Una distanza tra gli elementi costitutivi del patrimonio assiologico che connota lo *status* di ciascun essere umano che è tuttavia – a me pare – accorciata dalla presenza insita negli stessi diritti di una carica deontica che ne dà la cifra identificante maggiormente espressiva³⁴. È anche (ed anzi soprattutto) per l'aspetto ora considerato che si coglie ed apprezza l'intima natura e la indeclinabile vocazione della Costituzione a porsi come "sistema", che ha nella dignità la sua stella polare, la sua luce più intensa e abbagliante.

Abbiamo il dovere di esercitare i nostri diritti fondamentali, essenzialmente per due ragioni, una di carattere individuale ed una collettiva: in primo luogo (e per l'una), perché non farlo non sarebbe *dignitoso* (nella sua più densa accezione) e, in secondo luogo, perché non facendolo alimenteremmo pratiche diffuse di abdicazione ai valori, che imitandosi e ricaricandosi in modo perverso a vicenda porterebbero alla lunga allo sfilacciamento del tessuto sociale ed alla disintegrazione dell'ordinamento, incapace ormai di attingere ai valori stessi al fine di trasmettersi durevolmente nel tempo.

Abbiamo poi, specificamente, il dovere di tenerci in vita e di prenderci cura di noi stessi perché siamo una risorsa in ogni tempo spendibile a beneficio della collettività. Non v'è per ciascun essere umano modo migliore di prendersi cura di sé di quello di fare del senso quotidiano della propria esistenza un servizio per la collettività, un dono.

Prendersi cura di sé, dunque, è già (e anche) solidarietà, il primo dei modi di essere partecipi delle esperienze di vita del consorzio sociale al quale apparteniamo. È proprio riguardando all'autodeterminazione dal punto di vista della solidarietà che si coglie emblematicamente il modo di essere della Costituzione come "sistema".

Con riguardo ai soggetti che versano in uno stato di particolare sofferenza, la solidarietà è, in primo luogo, della società verso il malato ma è pure – per quanto possa esser duro da digerire – dello stesso malato verso la società, ove si convenga a riguardo del fatto che tenersi in vita concorre – come si diceva – al progresso spirituale della società.

La vita in condizioni di particolare sofferenza non è, per ciò stesso, una vita non più dignitosa; è tale – come si è tentato di mostrare – una vita discosta dall'etica repubblicana e dai suoi valori, non già una che, anzi, proprio per il tramite della sofferenza vede esaltata in massimo grado l'*humanitas* della persona. È ovvio che va fatto di tutto per alleviare le sofferenze altrui³⁵ e, anzi, fin dove possibile, per dividerle

34 I germi di questa visione, quindi svolta in più luoghi di riflessione scientifica, possono di già vedersi in A. RUGGERI-A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale*, cit. Alla conclusione per cui l'essenza dei diritti si coglie una volta che li si riconsideri "alla luce di una propensione dell'uomo alla responsabilità per il destino di tutti, e non soltanto alla cura dei propri interessi" perviene anche M. ZANICHELLI, *Il significato dei diritti fondamentali*, cit., 507 ss. (e 545 per il riferimento testuale).

35 Un importante passo in questa direzione si è di recente fatto con l'approvazione della legge n. 38 del 2010, concernente l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore (in argomento, per tutti, L.

(è questa l'accezione più nobile della "com-passione", alla quale sono tutti chiamati, familiari, medici ed ogni altro soggetto che si prenda cura del malato, nella più densa ed espressiva accezione)³⁶. La sofferenza nondimeno non spegne la dignità ma, all'inverso, vi rende viva, umanissima, testimonianza.

Quel che nondimeno pare innegabile è che vita e morte non stanno, per la Costituzione e l'ordine giuridico sottostante, sul medesimo piano. È sicuro che v'è un *diritto alla vita*, accompagnato e sorretto dal dovere di vivere con dignità; è molto controverso che vi sia anche un *diritto di morire*³⁷. A me sembra tuttavia essere un dato di

ORSI, *Le cure palliative*, in *Trattato di biodiritto*, cit., *I diritti in medicina*, cit., 603 ss.); e, però, chiaro che essa da sola non basta, laddove non accompagnata dai comportamenti conseguenti di tutti coloro che stanno attorno al malato. Nessuno può infatti dirsi sgravato delle responsabilità, morali prima ancora che giuridiche, alle quali ci richiama il valore della solidarietà, nel suo fare "sistema" coi valori restanti di cui si compone l'etica repubblicana.

- 36 È nel dolore – come ci rammenta ora P. BINETTI, *Il consenso informato. Relazione di cura tra umanizzazione della medicina e nuove tecnologie*, Magi, Roma 2010, 246 – che "sperimentiamo lo sforzo dell'Amore". Credo che lo sforzo in parola sia sollecitato alle sue massime, laceranti espressioni al momento in cui queste investano scelte riguardanti i c.d. feti terminali (su queste esperienze, una toccante testimonianza dal punto di vista religioso è quella resa da G. NOIA, *Il figlio terminale*, Nova Millennium Romae, Roma 2007).
- 37 Il punto è da molti e variamente toccato: ex plurimis, A. D'ALOIA, *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della "fine della vita"*, in *Pol. dir.*, 4/1998, 601 ss. e, dello stesso, ora, *Decidere sulle cure. Il discorso giuridico al "limite" della vita*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, cit., III, 995 ss.; F. RIMOLI, *Bioetica. Diritti del nascituro. Diritti delle generazioni future*, in AA.VV., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, II, Giappichelli, Torino 2006, 545 ss.; N. VICECONTE, *Il diritto di rifiutare le cure: un diritto costituzionale non tutelato? Riflessioni a margine di una discussa decisione del giudice civile sul "caso Welby"*, in *Giur. cost.*, 2/2007, 2366 ss. e, dello stesso, ora, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle Corti italiane*, in www.associazionedicostituzionalisti.it; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano 2008, 168 ss.; G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Dir. pubbl.*, 1/2008, 85 ss., spec. 92 ss. e 102 ss.; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in www.forumcostituzionale.it e in *Teoria dir. e St.*, 2-3/2009, 258 ss.; M. NISTICÒ, *Il suicidio come "indifferente giuridico" fra diritto alla vita e tutela alla libertà di autodeterminazione*, in *Foro it.*, 9/2009, III, 490 ss.; E. CASTORINA, *Concezioni bioetiche e principi costituzionali: il problema delle scelte di fine-vita*, in *Teoria dir. e St.*, 2-3/2009, 331 ss.; C. VIGILANTI, *Le D.A.T. (Dichiarazioni anticipate di trattamento)*, ovvero quando il diritto diventa latitante, in www.forumcostituzionale.it; AA.VV., *Thanatos e nomos*, cit., e, ancora di più autori, in *Trattato di biodiritto*, cit., *Il governo del corpo*, II (e, *ivi*, part., D. NERI, *Il diritto di decidere la propria fine*, 1785 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Le forme dell'eutanasia*, 1819 ss.; C.H. BARON, *The right to die: themes and variations*, 1841 ss. e G. FERRANDO, *Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici*, 1865 ss.), nonché *Doveri e diritti alla fine della vita*, a cura di L. Palazzani, Edizioni Studium, Roma 2010; A. BARBERA, *La laicità come metodo*, in www.astrid-online.it. Per gli aspetti penalistici, tra gli altri, A. VALLINI, *Lasciar morire chi rifiuta le cure non è reato. Il "caso" Welby nella visuale del penalista*, in *Dialoghi*, 1/2008, 49 ss.; L. RISCATO, *Dal "diritto di vivere" al "diritto di morire". Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Giappichelli, Torino 2008, e, della stessa, *Indisponibilità o sacralità della vita? Dubbi sulla ricerca (o sulla scomparsa) di una disciplina laica in materia di testamento biologico*, in www.statoe-chiese.it, marzo 2009, e *Autodeterminazione del paziente e responsabilità penale del medico nel d.d.l. sulle direttive anticipate di trattamento. Profili problematici*, in AA.VV., *Rinuncia alle cure e te-*

assoluta evidenza quello per cui la rivendica di un diritto, in tanto ha un senso, in quanto vi sia la vita; con il che risulta dunque provato esser il *diritto alla morte* una *contradictio in adiecto*. Il suicidio, in altri termini, è un *fatto*, tristissimo per chi lo compie e dolorosissimo per chi resta, non già un *diritto costituzionale*. Ed è francamente stupefacente che proprio il precetto costituzionale pensato a salvaguardia della salute sia da molti evocato in campo a giustificazione di pratiche che menomano la salute stessa o, addirittura, conducono a morte certa³⁸.

Se dunque il suicidio fosse un diritto, si darebbe di riflesso il dovere gravante sui terzi di non ostacolarne il godimento. Che dire allora di tutti coloro (familiari, medici, ecc.) che si prodigano per strappare alla morte un soggetto che abbia tentato il suicidio? Che fanno violenza alla sua acclarata autodeterminazione? Che dovrebbero abbandonarlo a se stesso o, peggio, “soccorrerlo” nel suo proposito di autoannientamento? Come ben si vede, di qui il passo è breve (anzi, è fatto) verso il riconoscimento costituzionale della stessa eutanasia, in ciascuna delle sue forme espressive, compresa dunque quella attiva.

Si fa da parte di molti la distinzione tra il *fare* e il *lasciar morire*³⁹; una distinzione che tuttavia si relativizza e dissolve con riguardo a quelle pratiche che determinano l'effetto *certo*, *immediato* e *inevitabile* di determinare la morte del soggetto.

Ferma restando la generale avvertenza sopra fatta, secondo cui il progetto di vita frutto di autodeterminazione e qualificato come “pregevole”, vero e proprio “modello” secondo Costituzione, è quello che porta a far convergere fino a conti fatti ad immedesimare la libertà con la solidarietà, richiede nondimeno di essere appieno salvaguardata la volontà del soggetto che decida di vivere il tempo che gli resta in un certo modo, nessuno potendo essere costretto *manu militari* a sottostare ad un intervento chirurgico e, in genere, a qualsivoglia cura, dalla più banale (come il prendere un'aspirina) alla più impegnativa e invasiva (quali trattamenti chemioterapici, ecc.), salvo che non ricorrano le condizioni giustificative dei trattamenti sanitari obbligatori⁴⁰. Il punto

stamento biologico, cit., 250 ss.; G. FIANDACA, *Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo penale*, in *Foro it.*, 6/2009, V, 227 ss. Infine, S. SEMINARA, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, in *Trattato di biodiritto*, cit., *Il governo del corpo*, cit., I, 189 ss. e, pure *ivi*, II, F. FAENZA, *Profili penali del suicidio*, 1801 ss.

38 Densè notazioni sul punto in A. NICOLUSSI, *Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico*, in AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico*, cit., 23 ss.

39 V., ad es., il parere del CNB su *Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico*, del 24 ottobre 2008, par. 4, e cfr. ad esso i punti di vista al riguardo manifestati da L. D'AVACK, *Sul consenso informato all'atto medico*, in *Dir. fam. pers.*, 2/2008, II, 768 ss.; M. GENSABELLA FURNARI, *Lasciar morire?*, cit., spec. 47 ss., e, della stessa, *Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione paziente-medico*, in AA.VV., *Doveri e diritti alla fine della vita*, cit., 13 ss., spec. 49 ss., nonché *Tra autonomia e responsabilità: la rinuncia alle cure del paziente consapevole e la rinuncia anticipata*, in AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico*, cit., 69 ss.; A. BARBERA, *La laicità come metodo*, cit.

40 La qual cosa, nondimeno, non sgrava i familiari e, forse, più ancora i medici dell'obbligo di fare tutto ciò che è possibile per assistere il malato nel travagliato processo formativo della sua libera e consapevole volontà: sta proprio in ciò quel modello di “alleanza terapeutica”, di cui tanto si è discusso e si discute (e, per vero, non sempre a proposito). In argomento, di recente, l'appassionata ma non per ciò meno vigile riflessione di P. BINETTI, *Il consenso informato*, cit.

dolente è però quello relativo ai casi, che ho l'impressione essere diffusissimi, in cui un soggetto decide per un altro soggetto, ancorché perfettamente capace d'intendere e di volere, al solo scopo di risparmiargli (ad es., in quanto anziano) sofferenze fisiche e psichiche considerate "inutili"; e decide, ad es., di tacergli che è affetto da un male incurabile, non facendolo sottoporre a trattamenti chemioterapici e a cure in genere. A quanti di noi non è capitato di decidere per un nostro caro (il padre o la madre o altro familiare di cui ci facciamo cura), per non dire poi della condizione del tutto peculiare, particolarmente sofferta, che si pone in relazione ai figli minori? In disparte il caso dei figli⁴¹, ci si dovrebbe una buona volta, in modo franco e crudo, interrogare in merito al fondamento del nostro diritto a pronunziarci al posto di chi è il solo titolare di quel diritto di scelta ed è astrattamente in grado di esercitarlo, tanto più con riguardo ai casi in cui nessuna certezza si ha circa il *reale, dichiarato* volere del malato che, ignaro, subisce gli effetti della scelta stessa⁴². Il rischio di proiettare sull'altro il nostro "modello" di vita (e, perciò, stesso di strumentalizzarlo, di svilirlo ad oggetto, sia pure a fin di bene, in base a ciò che riteniamo essere il bene stesso) è, a mia opinione, sempre incombente; ed è giusto che su ciò particolarmente riflettano coloro che hanno avuto la fortuna di non esserci ancora passati ma che potrebbero in siffatte incresciose vicende trovarsi un domani invischiati.

Ad ogni buon conto, nessuno – a me pare – può contrabbandare come "diritto" (e meno che mai come "diritto fondamentale") una pretesa rivolta a terzi a porre in essere pratiche idonee a determinare la morte certa ed immediata dello stesso richiedente (o, peggio, di un terzo, quale un familiare stretto)⁴³, pratiche che si concretano nella interruzione di sussidi vitali, ad es. della ventilazione assistita o dell'alimentazione ed idratazione forzata⁴⁴; esattamente allo stesso modo con cui non si ha il diritto di veder espantato un organo dapprima in tutta libertà trapiantato o anche, più semplicemente, asportato un mezzo meccanico (quale un *pace-maker*) con pregiudizio grave per la salute, pur se inidoneo a portare a morte certa ed immediata il paziente.

41 Sulle non poche, complesse questioni che al riguardo si pongono, v., ora, L. LENTI, *Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni*, e S. LARIZZA, *Il diritto alla salute del minore: profili penalistici*, entrambi in *Trattato di biodiritto*, cit., *I diritti in medicina*, cit., rispettivamente, 417 ss. e 463 ss.

42 Credo che i sostenitori della tesi dell'autodeterminazione ad oltranza versino in non poco né lieve disagio nel dare risposte persuasive ai quesiti suddetti.

43 Diverso, per impostazione e svolgimenti, l'indirizzo patrocinato sul punto da una consistente schiera di studiosi: oltre ad A. D'ALOIA, *Decidere sulle cure*, cit., spec. 1007 ss. ed agli altri autori già richiamati, v. S. AGOSTA, *Se l'accanimento legislativo è peggio di quello terapeutico: sparse notazioni al disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, in AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico*, cit., 278 ss., nonché gli studiosi (e, tra questi, P. VERONESI, *Uno statuto costituzionale del corpo*, in *Trattato di biodiritto*, cit., *Il governo del corpo*, cit., I, 156 ss. e S. SEMINARA, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, cit., 218 ss.) che considerano scriminato dall'art. 32, II c., cost., il comportamento del medico o di un terzo in genere che dia seguito alla volontà (attuale o passata) del soggetto incapace di portarla ad effetto da sé.

44 Animatamente discussa, com'è noto, la natura delle pratiche suddette, se di trattamenti terapeutici (o, meglio, sanitari) ovvero di meri sussidi vitali (riferimenti, ora, in C.A. DEFANTI, *I trattamenti di sostegno vitale*, in *Trattato di biodiritto*, cit., *I diritti in medicina*, cit., 581 ss.). La prima cosa, nondimeno, non esclude la seconda; e solo questo – a me pare – importa, una volta acclarata la indiscutibile funzione delle misure in parola a tenere in vita i soggetti cui si applicano.

Frequente è l'obiezione avanzata da quanti rilevano che, salvaguardando la volontà del soggetto, si ripristina e garantisce l'eguaglianza tra chi è in grado di determinarsi e chi non lo è più⁴⁵.

Ora, nessuno nega che vi sia anche questo risvolto dell'eguaglianza; l'obiezione è tuttavia – a me pare – fuori centro, perché qui è questione della liceità della pretesa, del suo oggetto, nessun rilievo dunque assumendo al riguardo la posizione del soggetto. L'omicidio del consenziente, al pari dell'istigazione al suicidio, sono fatti penalmente illeciti (e lo sono proprio in quanto costituzionalmente illeciti, non rinvenendo altrimenti giustificazione alcuna la loro previsione codicistica)⁴⁶. Se rifiuto, in piena autonomia, di sottopormi ad una terapia indispensabile a tenermi in vita (ad es., ad una trasfusione di sangue) adotto un comportamento discutibile per l'aspetto della sua piena rispondenza al modello costituzionale (specie nella parte in cui vuole armonicamente coniugata libertà e solidarietà), e tuttavia non coinvolgente l'operato dei terzi. Se, di contro, una volta sottoposto volontariamente (o, comunque, non contro la mia dichiarata volontà) a trattamenti sanitari ed a sussidi vitali assieme, dovessi chiederne la sospensione, coinvolgerei nel mio proposito suicida il comportamento di terzi, della cui collaborazione ho in tesi bisogno: cosa che non può, appunto, in alcun caso o modo aversi.

Nessuno, insomma, può essere materialmente costretto a vivere; ma nessuno può giuridicamente costringere altri a "lasciarlo" morire e, perciò, a conti fatti, ad ucciderlo.

Cosa diversa è l'accanimento terapeutico, per quanto incerta ne sia la definizione dei confini. Nel momento però in cui dovesse risultare acclarata l'incapacità del paziente di nutrirsi e dunque di mantenersi in vita e la morte pertanto apparire come certa ed imminente, porre fine ai sussidi vitali è manifestazione di quel dovere di solidarietà gravante su familiari e medici di cui si è ripetutamente discusso.

Subentra allora la *pietas* come forma della solidarietà, la quale poi, una volta sorretta dalla condivisione, dalla "com-passione", si esalta e converte in fratellanza⁴⁷, resa

45 Per tutti, S. AMATO, *Il testamento biologico: dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica al disegno di legge Calabrò*, in AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico*, cit., 239 ss.

46 ... a riprova del fatto che il suicidio non è affatto – come invece da taluno si pensa – privo di rilievo alcuno per il diritto penale, un *agere licere* (così, di recente, A. RAUTI, *Certus an, incertus quando*, cit., 243 e, ancora, S. SEMINARA, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, cit., spec. 194 ss.); tant'è che, coerentemente con siffatta impostazione volta ad anteporre l'autodeterminazione del soggetto sopra ogni cosa, ci si è spinti in dottrina (G. GEMMA, *Dignità Umana*, cit.) fino al punto di giudicare costituzionalmente illegittimi gli articoli del codice penale che puniscono l'omicidio del consenziente e l'istigazione al suicidio (contraria, però, come si sa, l'opinione della dottrina corrente). Né avvalorata la qualificazione del suicidio come un fatto indifferente per il diritto la circostanza per cui il tentativo di compierlo non è penalmente sanzionato, rinvenendosene piuttosto la giustificazione nella *pietas* dovuta a soggetti particolarmente sofferenti e, proprio per ciò, bisognosi della maggiori cure.

47 Su solidarietà e fratellanza, dopo AA.VV., *La fraternità come principio del diritto pubblico*, a cura di A. Marzanati e A. Mattioni, Città Nuova, Roma 2007 (ed *ivi*, part., E. ROSSI-A. BONOMI, *La fraternità fra "obbligo" e "libertà"*. *Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, 61 ss.), v. la succinta ma densa riflessione di S. PRISCO, *Il diritto e la fine della vita. Note preliminari*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, cit., VI, 2677 ss., spec. 2685 ss., nonché ora A. RAUTI, *op. ult. cit.*, 216 ss., spec. 225 ss.

visibile e testimoniata dal dovere di non lasciare solo il morente⁴⁸, accompagnandolo nel suo ultimo passo di vita, oltre la vita e, per chi ci crede, verso un'altra vita.

48 A *La solitudine del morente* è dedicato lo studio di N. ELIAS, Il Mulino, Bologna 1985. Sull'“etica dell'accompagnamento”, v., tra gli altri, P. VERSPIEREN, *Eutanasia? Dall'accanimento terapeutico all'accompagnamento dei morenti*, Paoline, Milano 1985; W.T. REICH, *Abbatere le mura che isolano i morenti: per un'etica del prendersi cura*, in AA.VV., *Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire*, a cura di M. Gensabella Furnari, Il, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, 35 ss.; C. VIAFORA, *Il diritto a morire con dignità: quattro tesi sull'etica dell'accompagnamento*, in AA.VV., *I diversi volti dell'eutanasia. Prospettive teologiche, etiche e giuridiche*, Aracne, Roma 2009, 99 ss. e, dello stesso, ora, *La proporzionalità delle cure: orizzonte normativo dell'etica dell'accompagnamento*, in *Trattato di biodiritto*, cit., *I diritti in medicina*, cit., 565 ss.

